

R.G. 22/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex art. 70 c.c.i.i.

Vista la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. c.c.i.i. presentata in data 10/4/2024 da ANTOCI CONCETTA (c.f./p.i.v.a. NTCCCT73M59H163Y) e BAGLIERI CLAUDIO (c.f./p.i.v.a. BGLCLD69C03F258L), con l'ausilio dell'o.c.c. dott. Castilletti e dell'advisor dott. Giuseppe Iacono, ODCEC Ragusa;

dichiarata aperta la procedura con decreto del 30/4/2024;

preso atto della mancanza di ulteriori modifiche al piano;

accertata la comunicazione ai creditori del piano e della sua integrazione, nonché del decreto di apertura e fissazione della predetta udienza;

preso atto della mancanza di osservazioni nel termine di legge;

ritenuto che la proposta deve esser ritenuta ammissibile dal punto di vista giuridico, nonché fattibile, in quanto:

- il presente tribunale è competente in virtù della residenza della debitrice, in Ragusa;
- la proposta è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 c.c.i.i. ed è accompagnata dalla relazione dell'o.c.c., completa dei contenuti di cui all'art. 68, co. 2, c.c.i.i.;
- i debitori istanti appaiono qualificabili come consumatori, trattandosi di persone fisiche che hanno contratto la maggior parte del proprio debito per il mutuo e ristrutturazione, non per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale(art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.);
- i debitori istanti appaiono versare in stato di sovraindebitamento ex art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i., in virtù del rapporto tra debiti scaduti (euro 160.329,00) e patrimonio prontamente liquidabile (1.590,00 euro mensili, al lordo delle spese necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia), oltre che alla luce della sussistenza di una procedura esecutiva immobiliare n.28/2023, tribunale di Ragusa, nei confronti dell'immobile di loro comproprietà;



- non sono emerse condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i. in capo al debitore (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), dal momento che la genesi sostanziale del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nella diminuzione di commesse di lavoro per Baglieri Claudio, a partire dall'anno 2017 (fino al quale i coniugi avevano onorato le scadenze del mutuo) e alla successiva e discontinua sua capacità di trovare ulteriori e stabili occupazioni lavorative, a causa della crisi del settore edile degli anni del Covid, avendo dal sempre svolto l'attività di muratore;
- il piano proposto prevede dunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per complessivi 8.003,00 euro, da corrispondersi in 4 soluzioni; il pagamento del creditore ipotecario in misura non superiore al valore di realizzo derivante dall'alternativa liquidatoria dei beni su cui insiste la garanzia (27.000,00 euro, come da stime in atti), da corrispondersi in 72 rate mensili consecutive di euro 375,00, a partire dal mese successivo all'omologa; il pagamento al 30% del credito Agenzia delle Entrate-Riscossione, e così per complessivi 1.755,00, da corrispondersi in 72 rate mensili da 24,00 euro, a partire dal mese successivo all'omologa; il pagamento al 30% del credito Comune di Ragusa per credito amministrativo, e così per complessivi euro 263,00, da corrispondersi in 72 rate mensili da 4,00 euro, a partire dal mese successivo all'omologa; il pagamento al 5% dei crediti chirografari e, pertanto, con riferimento a TICINO SPV s.r.l., per la parte di ipotecario non collocata sul valore del bene oggetto di garanzia (1.07.033,00) e per l'importo di credito derivante da c/c (euro 5.251,00), e così per complessivi 5.614,00 euro, da corrispondersi in 72 rate mensili da 78,00 euro, a partire dal mese successivo all'omologa;
- il pagamento prevede, inoltre, l'assunzione di responsabilità sui pagamenti rateali, così come indicati, da parte della figlia Ramona, percipiente all'estero un reddito medio di oltre 2.000,00, disponibile così ad impegnarsi, laddove necessario, a corrispondere euro 200,00 mensili (come da sottoscrizione depositata in atti, suffragata dal contratto di lavoro di *receptionis* alle dipendente di COYA Restaurants Ltd, presso COYA Angel Court, 31-33 Throgmorton Street, Londra); la stessa si è inoltre impegnata, quale assuntrice, a saldare il compenso dell'*advisor*, sottraendo tale quota (per euro 5.075,00) dagli oneri dei genitori in virtù del piano;
- il piano, lato debitori, risulta fattibile, prevedendo un impegno di rata mensile di euro 481,00, a fronte dell'attuale percezione, da parte di Baglieri Claudio, a partire da 11/12/2023, di uno stipendio netto medio di euro 1.200,00, e dell'attuale occupazione di Antoci Concetta (per circa 870,00 euro netti mensili), nonché dell'impegno della figlia, a fronte di un importo stimato per i bisogni del nucleo familiare di circa euro 1.200,00;



- la durata del piano è determinata: 72 rate a partire dal mese successivo dall'omologazione;

Ritenuto, dunque, che:

- il piano di ristrutturazione dei debiti proposto deve essere omologato;

- ai sensi dell'art. 71 c.c.i.i. i debitori dovranno compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e l'o.c.c. vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, resolvendo le eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice qualora necessario;

- terminata l'esecuzione del piano, l'o.c.c., sentito il debitore, presenterà, entro il termine che si stabilisce con la presente sentenza in sessanta giorni, al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i.; visto l'art. 70 c.c.i.i.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso del 30/4/2024 da parte di ANTOCI CONCETTA (c.f./p.i.v.a. NTCCCT73M59H163Y) e BAGLIERI CLAUDIO (c.f./p.i.v.a. BGLCLD69C03F258L).

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura dell'o.c.c., ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del tribunale di Ragusa, sempre a cura dell'o.c.c., con i dati in chiaro.

Dispone che l'o.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, c.c.i.i., e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, c.c.i.i.

Avverte il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ragusa, 08/10/2024.

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte

